

Diffamazione

Sentenza straniera di assoluzione, presunzione di innocenza e diffamazione

TRIBUNALE DI VENEZIA 29 febbraio 2000

Giud. Unico Corder - V.E. di Savoia c. Società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A., Giustiniani e Salvaggio

Responsabilità civile - Diffamazione a mezzo stampa - Frase lesiva della reputazione - Attribuzione di un fatto determinato - Sentenza straniera di assoluzione non riconosciuta - Verità putativa - Esclusione.

(Cost. art. 21; c.p. artt. 12, 595; c.c. art. 2043; c.p.p. artt. 730, 732)

Costituisce lesione della reputazione l'attribuzione ad un soggetto, in un articolo giornalistico di terza pagina di un quotidiano, della responsabilità per un grave fatto di sangue, per il quale fatto l'interessato era stato in precedenza assolto da una autorità giudiziaria straniera, benché il relativo provvedimento giurisdizionale di assoluzione non fosse stato sottoposto a procedimento di riconoscimento nel territorio italiano.

Danni in materia civile - Diffamazione a mezzo stampa - Determinazione del danno non patrimoniale - Criteri - Sanzione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa.

(c.c. artt. 1226, 2059; c.p. art. 185; legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12)

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale deve tenersi conto della notorietà del diffamato, del tipo di notizia diffusa, dell'intensità dell'elemento psicologico del diffamante, della diffusione del quotidiano, delle modalità con cui è stato confezionato l'articolo.

Oltre al danno non patrimoniale deve essere corrisposta anche la sanzione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa, che ha carattere di sanzione civilistica accessoria e può essere irrogata dal giudice civile.

... *Omissis*...

Motivi della decisione

... *Omissis*...

Il primo compito da assolvere è quello di tracciare i confini del *thema decidendum*.

Vittorio Emanuele di Savoia, nel suo atto introduttivo, ha attribuito, in modo esplicito, carattere diffamatorio alla notizia racchiusa nella seguente frase: «...fino alla dolorosa notte di Cavallo in cui sparò sul malcapitato turista tedesco e lo uccise» (*).

Le altre parti dell'articolo in questione sono state evidentemente riportate per colorare la situazione e per delineare il quadro nel quale l'articolista ha poi riportato la frase «incriminata».

Né si può ritenere che l'atto di citazione contenga per via implicita una censura anche alle altre parti del pezzo che sono state oggetto di disquisizione in sede di comparsa conclusionale attorea. Invero, come eccepito dalle parti convenute fin nella comparsa di risposta,

tutto l'atto di citazione - al pari delle varie memorie depositate in corso di causa - è incentrato sulla mancata considerazione, da parte dell'articolista, della sentenza assolutoria della Corte Francese, mentre non si rinviene alcuna specifica lamentela nei riguardi di altre notizie o di altre valutazioni presenti nell'articolo in questione.

Non essendovi stata alcuna modifica della *causa petendi* ex art. 183 c.p.c., la fondatezza o meno della domanda attorea deve essere quindi necessariamente vagliata solo con riguardo alla frase sopra riportata.

Della intrinseca valenza diffamatoria della suddetta frase nessuno può ragionevolmente discutere: l'accusa di aver ucciso un altro essere umano è talmente grave da non lasciare spazio a dubbi di sorta. Del resto, le stesse parti

Nota:

(*) Nella descrizione dello svolgimento del processo, la medesima frase suona invece: «fino alla dolorosa e umiliante notte di Cavallo in cui sparò sul malcapitato turista tedesco e lo uccise» [N.d.R.].

convenute mai hanno contestato il valore in sé diffamatorio della notizia in esame.

Le parti convenute hanno invece inteso paralizzare la concreta valenza diffamatoria della frase sopra riportata, sotto il profilo della verità del fatto, facendo ricorso, in primo luogo, alla seguente argomentazione: la sentenza assolutoria della Corte francese, non essendo motivata e non potendo avere alcun effetto giuridico in Italia perché non sottoposta a giudizio di riconoscimento, non può rappresentare la prova della falsità dell'accusa rivolta all'attore nell'articolo in questione.

L'argomentazione non ha pregio, essenzialmente, perché si pone su di un piano non del tutto corretto.

Infatti, la sentenza della Corte francese non viene in rilievo in questo giudizio, in sé, come pronuncia giurisdizionale che debba necessariamente essere riconosciuta in senso tecnico nel territorio italiano, bensì viene in rilievo, prima di tutto, come accadimento storico, per di più particolarmente qualificato perché rappresentato, appunto, da una sentenza avente il crisma della definitività.

Con ciò si vuol dire che, anche a voler prescindere dalle questioni relative alla legittimazione e ai presupposti ex art. 730 e ss. c.p.p., non vi è alcuna necessità che la sentenza della Corte Francese debba essere sottoposta al tipico procedimento di riconoscimento, disciplinato dal codice di procedura penale vigente in quanto non vi è alcuna necessità che la situazione giuridica processuale regolata dalla suddetta sentenza, che ha visto come protagonisti lo Stato, l'imputato e la parte civile, debba essere nuovamente regolata in Italia. Per fare un esempio forse chiarificatore, se una sentenza resa tra più parti in uno Stato straniero in materia, poniamo, di diritto di credito viene invocata a riscontro della falsità di un fatto narrato in un articolo di giornale, non è necessario che l'accertamento di quel diritto di credito estenda la sua efficacia al territorio italiano, attraverso la procedura di delibazione, per poter sostenere la fondatezza di una domanda di risarcimento danni per diffamazione. Le parti hanno già ottenuto una decisione in grado di regolare quella determinata situazione giuridica, rappresentata nell'esempio da un banale diritto di credito, e solo quelle stesse parti potranno avere interesse a che quella situazione giuridica trovi regolamentazione definitiva anche in Italia e potranno soddisfare detto interesse avvalendosi della procedura di cui agli artt. 796 ss. c.p.c. (salva la facoltà di intervento dei soggetti dotati di una cd. legittimazione secondaria). Ma nel caso che ci occupa il conflitto tra le parti del presente giudizio non coincide né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo, con quello oggetto della pronuncia della Corte Francese. Ne consegue che non vi è spazio per un procedimento di riconoscimento, né per l'applicazione dell'art. 732 c.p.c. (**) (che presuppone, evidentemente, un risarcimento o una restituzione quali conseguenze dirette del fatto reato oggetto della pronuncia del giudice straniero), né infine per ripercorrere in via incidenta-

le le tappe del processo svolto in territorio francese, come sembrano volere le parti convenute con le loro istanze istruttorie, già peraltro rigettate dal G.I.

Quanto all'assenza di motivazione, essa appare irrilevante ai fini che ci occupano. Se una persona sfugge a una pronuncia di condanna penale per ragioni di mero rito, nessuno sarà perciò legittimato ad affermare che quella persona si è macchiata di quel determinato reato. Ciò significa che quella sentenza assolutoria per ragioni di rito costituisce, in linea di principio, una barriera invalicabile contro eventuali tentativi diffamatori, a prescindere dal tipo di motivazione adottata dal giudice.

Analogamente, la sentenza della Corte Francese vale in sé, indipendentemente dalla mancanza di motivazione. Infine, va osservato che detta pronuncia, in quanto ultimo atto del procedimento, ha travolto, in linea di fatto oltre che di diritto, tutte le altre opposte valutazioni espresse dai vari organi nel corso del procedimento penale che ha visto come imputato Vittorio Emanuele di Savoia.

Anche la tesi dell'errore scusabile e della buona fede dell'articolaista non regge a un sereno e obiettivo vaglio dei fatti.

L'assoluzione ottenuta dall'attore ha avuto, senza ombra di dubbio, una vastissima eco nella stampa e in generale nei mass media (v. comunque articoli prodotti dall'attore). Ciò neppure è stato negato dalle parti convenute. Inoltre, va notato come l'articolaista abbia dimostrato di essere al corrente di parecchie vicende della vita dell'attore e di molti risvolti della sua personalità: in una tale situazione è assai arduo pensare che lo stesso Salvalaggio non fosse stato a conoscenza di una circostanza evidentemente centrale nella vita di Vittorio Emanuele, quale quella dell'assoluzione dall'accusa di omicidio, ovvero che se ne fosse giustificatamente dimenticato al momento della redazione del pezzo. Invero, l'articolaista, pur essendosi rammentato della vicenda dell'Isola di Cavallo, non si è poi premurato di precisare che ogni accusa nei confronti dell'attore era caduta.

Se poi si pensa che la cd. verità putativa è riscontrabile solo allorché il giornalista abbia effettuato una scrupolosa verifica delle fonti e della rispondenza al vero della notizia, non si può che concludere che nella fattispecie il convenuto ha completamente omesso tale verifica, la quale, a ben vedere, neppure richiedeva approfondite o scrupolose ricerche: sarebbe stato sufficiente scavare nella memoria.

Né si può pervenire all'accertamento della cd. verità putativa attraverso la soluzione del conflitto tra verità processuale ed esiti di indagine giornalistica. Invero, nell'articolo in questione il giornalista non si dedica a una approfondita ricostruzione dell'episodio dell'Isola di Cavallo, né procede a una critica motivata della decisione del-

Nota:

(**) *Rectius*: «c.p.p.» [N.d.R.].

la Corte di Assise di Parigi. L'articolo ha un oggetto e un taglio ben diversi e solo incidentalmente tocca la vicenda dell'Isola di Cavallo. La differente ricostruzione della vicenda offerta negli scritti difensivi delle parti convenute e le indirette critiche mosse da queste ultime alla decisione della Corte di Assise di Parigi finiscono per essere, dunque, una sorta di giustificazione *ex post* dell'operato dell'articolista, in quanto lontane dalle intenzioni di quest'ultimo e dalle finalità che con l'articolo in esame egli si proponeva (e tali considerazioni valgono anche a confutazione di eventuali eccezioni fondate sul diritto di cronaca e di critica).

Pertanto, si devono assolutamente escludere l'errore, la buona fede o l'esimente della verità putativa.

In conclusione, l'articolo in questione ha certamente diffamato l'attore attribuendogli l'uccisione di un uomo in relazione alla quale egli è stato definitivamente scagionato.

Si tratta a questo punto di quantificare il danno.

Avendo a che fare con un danno non patrimoniale (morale) derivante da fattispecie penalmente rilevante, non si può che ricorrere al criterio di equità *ex art.* 1226 c.c., il quale presenta comunque difficoltà di applicazione in quanto non prevede una sicura base quantitativa dalla quale partire. Il metodo da seguire è quindi necessariamente quello di individuare le caratteristiche del caso concreto e di confrontarle, per quanto possibile e in modo indiretto, con altre fattispecie analoghe già oggetto di definizioni giudiziali. In particolare, occorre identificare, da un lato, i parametri che potrebbero condurre a una liquidazione del danno assai elevata e, dall'altro, i parametri tendenti a limitare la quantificazione del danno stesso.

Premesso che alcuni parametri di riferimento, comunemente adottati in giurisprudenza, quali le condizioni sociali del danneggiato, la sua collocazione professionale, l'entità del patema d'animo sofferto in relazione al contesto sociale, l'utile ricavato dalla pubblicazione e le condizioni economiche del responsabile, non sono concretamente apprezzabili o rilevanti nel caso di specie, nella prima categoria rientra certamente la vasta notorietà del personaggio Vittorio Emanuele di Savoia. È noto l'interesse, talvolta spasmodico, del pubblico per tutte le vicende che toccano gli appartenenti a case reali. Se poi si pone mente al fatto che l'attore appartiene alla casa Savoia, non si può negare che in Italia le notizie che lo riguardano finiscano per suscitare notevole curiosità tra il pubblico. E a tal riguardo va aggiunto che, a differenza di quanto accaduto in altri casi di diffamazione a mezzo stampa che hanno visto come protagonista l'attore (v. ad es. sentenze del tribunale di Milano prodotte dalla parte attrice), il pezzo giornalistico ha riguardato direttamente e interamente Vittorio Emanuele di Savoia e non terze persone.

Nella prima categoria rientra sicuramente anche il tipo di notizia oggetto del presente giudizio. In un'ipotetica scala di gravità dell'offesa l'accusa di aver ucciso un altro

essere umano si trova certamente ai gradini più alti, se non in quello più elevato.

Inoltre, sotto il profilo dell'intensità dell'elemento psicologico, non può essere sottovalutato il fatto che, come già osservato, l'articolista non poteva non essere a conoscenza della sentenza di assoluzione e che ciononostante ha preferito attribuire all'attore l'uccisione del giovane tedesco senza alcuna ulteriore precisazione.

Non si scorgono poi altri parametri ascrivibili in via assoluta alla prima categoria sopra indicata.

Il parametro della diffusione del quotidiano, infatti, costituisce, nel caso di specie, soprattutto se raffrontato con altri casi giudiziari riguardanti quotidiani a diffusione nazionale, una sorta di ostacolo a una elevata quantificazione del danno. Infatti, è noto come il quotidiano «Il gazzettino» sia ampiamente diffuso nel Veneto. Vi è poi una certa diffusione nell'area del Trentino Alto Adige e nel Friuli Venezia Giulia, ma al di là del Triveneto non pare si possa individuare una apprezzabile diffusione ai fini che qui interessano. Tanto meno vi sono elementi per ritenere che il quotidiano in questione trovi rilevante diffusione in territorio elvetico. Con ciò non si vuol certo sminuire la portata diffamatoria in un territorio comunque vasto e densamente popolato come il Veneto o al più il Triveneto, ma resta comunque il fatto che la notizia non ha avuto concreta e certa diffusione a livello nazionale o internazionale, se non in modo del tutto sporadico. E di tale fatto non si può non tenere conto al momento della determinazione del danno.

Un ulteriore limite a una consistente liquidazione del danno (chiesta invece dall'attore) lo si rinviene nel modo con il quale è stato confezionato l'articolo. Né il titolo, né l'occhiello, né la didascalia fanno alcun riferimento alla vicenda dell'Isola di Cavallo. È solo all'interno dell'articolo, e senza particolare risalto, che l'articolista inserisce la frase «incriminata», la quale finisce per essere quasi «mimetizzata» nel testo. Ora, è noto che il lettore, in molti casi, si arresta al titolo e alle didascalie: ne deriva che la collocazione della notizia diffamatoria non può dirsi tale da attirare l'attenzione del lettore, e così essa rappresenta un elemento in grado di attenuare la portata diffamatoria e quindi ridurre il danno lamentato dall'attore.

Anche la pagina nella quale compare l'articolo a firma Nantas Salvalaggio, trattandosi di «terza pagina» a contenuto culturale, non rientra tra quelle che, di regola, suscitano interesse tra i lettori.

Nessuna riduzione del danno può essere invece prevista in considerazione dell'aggravamento «marginale» della lesione della reputazione dell'attore posta in essere da altri giornalisti, in articoli apparsi in vari quotidiani e periodici. Invero, l'articolo in esame si presenta in modo isolato e distante nel tempo rispetto ad altri pezzi giornalistici che si sono occupati dell'attore fornendo una versione diffamatoria della vicenda dell'Isola di Cavallo.

In definitiva, nel quadro di un equo bilanciamento tra i descritti opposti parametri e tenuto conto in via indiret-

ta di quanto liquidato in casi simili, può essere determinato un risarcimento pari a lire 40.000.000, in moneta attuale, comprensive anche degli interessi compensativi maturati dalla pubblicazione ad oggi.

La forte riduzione rispetto al *petitum* si spiega con il forte peso dei criteri di temperamento del danno sopra riportati (si pensi a quello della collocazione della frase «in-criminata» - criterio utilizzato anche dalla giurisprudenza milanese prodotta dalla parte attrice - e a quello relativo alla diffusione del quotidiano). La quantificazione superiore rispetto alle stesse pronunce del Tribunale di Milano prodotte dall'attore trova giustificazione, oltretutto nel tempo trascorso, anche nella particolare intensità dell'elemento psicologico sopra evidenziata e nel fatto che l'intero articolo era dedicato a Vittorio Emanuele di Savoia, con conseguente maggior richiamo per il pubblico.

Al danno morale va aggiunta la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa. Si deve infatti condividere l'orientamento giurisprudenziale, largamente maggioritario (Cass. 16 gennaio 1986; Cass. 13 aprile 1989; Cass. 19 giugno 1993), secondo il quale la sanzione di natura civilistica introdotta dalla norma citata può essere irrogata dal giudice civile nei confronti di tutti i responsabili della diffamazione, quindi anche nei confronti del direttore responsabile. Tenuto conto, per un verso, della notevole gravità dell'offesa e, per altro verso, della diffusione limitata del quotidiano, va riconosciuta la somma di lire 10.000.000, comprensiva di rivalutazione e interessi.

Del tutto infondata è poi la tesi di parte convenuta secondo la quale il direttore del quotidiano andrebbe esen-

te da responsabilità in considerazione della complessa struttura organizzativa de «Il Gazzettino». Detto che, in linea di principio, il direttore di un quotidiano non può essere chiamato a rispondere di un reato di diffamazione in via oggettiva per la sola carica ricoperta, occorre però procedere a una verifica caso per caso al fine di individuare la effettiva responsabilità del direttore stesso in relazione a quel determinato articolo.

Nel caso di specie, una tale verifica non può che sortire esito negativo per il convenuto Giulio Giustiniani. In primo luogo, non siamo di fronte a un articolo pubblicato nell'edizione locale, con la conseguenza che non può essere invocata una eventuale struttura di controllo delegato. In secondo luogo, nonostante la particolare collocazione del pezzo, l'importanza e la notorietà del personaggio escludono che si sia trattato di un articolo non soggetto al controllo del direttore responsabile. In ogni modo, la parte convenuta non ha offerto il benché minimo elemento di prova a riscontro della eccepta esclusione di colpa.

Parimenti, è da respingere la difesa di parte convenuta che intende negare la condanna risarcitoria nei confronti della società editrice. Invero, di fronte a una fattispecie sussumibile nell'ambito del reato di diffamazione, non si vede come la società editrice non possa essere chiamata a rispondere, come responsabile civile, dei danni da questo provocati.

Pertanto, le parti convenute vanno condannate al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di lire 50.000.000, oltre agli interessi dalla presente sentenza al saldo.

... *Omissis*...

IL COMMENTO

di Giorgio Pino

La sentenza sopra riportata si aggiunge all'ormai alluvionale *corpus* della giurisprudenza civile in materia di diffamazione. Essa, in particolare, interviene a decidere una richiesta di risarcimento danni in relazione ad una specifica frase contenuta in un articolo giornalistico, ritenuta diffamatoria dall'interessato. Nel breve commento che segue evidenzieremo quelli che sono sembrati i profili di maggiore interesse di questa sentenza e, in particolare, cercheremo di mostrare che le conclusioni cui essa perviene, sulle quali si può essere in linea di massima d'accordo, avrebbero potuto tuttavia essere sostenute da un diverso e probabilmente più solido percorso argomentativo.

Il fatto. In occasione del sessantesimo compleanno di Vittorio Emanuele di Savoia, il quotidiano veneziano «Il Gazzettino» pubblica in terza pagina un articolo a firma di Nantas Salvalaggio, nel quale è tratteggiato un profilo biografico, verosimilmente non proprio lusinghiero, del Sa-

voia stesso. L'interessato ritiene l'articolo lesivo del proprio onore e della propria reputazione, con particolare riferimento al seguente passaggio: «fino alla dolorosa e umiliante notte di Cavallo in cui sparò sul malcapitato turista tedesco e lo uccise». L'attore si duole in particolare non solo (e, sembrerebbe, non tanto) della gravità dell'accusa di avere commesso un omicidio o comunque di aver causato la morte di un altro essere umano, quanto del fatto che l'articolo non fa menzione della sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Parigi, che proprio da quella accusa lo aveva assolto. Sulla base di tali argomenti l'attore chiede al Tribunale che gli venga riconosciuto un risarcimento di ammontare piuttosto elevato per tutti i danni subiti, oltre alla corresponsione della sanzione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa (legge n. 47/1948).

Il Tribunale, valutate le eccezioni avanzate dalla difesa dei convenuti, ritiene fondata la richiesta risarcitoria

dell'attore quanto all'an, mentre riduce sensibilmente il *quantum* (50.000.000 di lire inclusa la pena pecuniaria ex art. 12 cit., contro i 700.000.000 di lire, oltre alla pena pecuniaria stessa, richiesti dall'attore). Tale conclusione appare fondamentalmente in linea con una corretta applicazione degli ormai consolidati principi ispiratori della tutela civile dell'onore e della reputazione a fronte di possibili lesioni cagionate dall'attività giornalistica (verità dei fatti narrati, interesse pubblico alla divulgazione degli stessi, e forma civile dell'esposizione (1)). Essa è tuttavia l'esito di un percorso argomentativo alquanto contorto nonché appesantito da passaggi tutto sommato superflui, che il giudice è apparentemente indotto ad affrontare al fine di confutare alcuni degli argomenti (invero tutt'altro che irresistibili) proposti dalla difesa dei convenuti. Di contro, sarebbe stato possibile fondare la decisione su un principio forse più solido, che in motivazione risulta indicato solo di sfuggita.

Andiamo con ordine.

La valutazione dell'addebito diffamatorio: questioni di merito e di metodo

Come accennato, la portata diffamatoria dell'articolo viene apparentemente delimitata ad una singola, specifica frase. E al giudice non sembra dubbio che la specifica frase sopra riportata, pur se valutata prescindendo dal contenuto complessivo dell'articolo, abbia una «intrinseca valenza diffamatoria». A questo proposito si impongono subito due ordini di considerazioni, reciprocamente interrelate: in primo luogo, circa la valutazione della portata diffamatoria della frase citata; in secondo luogo, circa la metodologia ostentata dal giudice nel pervenire a tale valutazione.

Quanto alla prima questione, sarebbe stato forse preferibile che il giudice avesse speso qualche argomento in più per asseverare la portata diffamatoria della frase contestata; si potrebbe infatti nutrire qualche perplessità sulla «intrinseca valenza diffamatoria» di quella frase, per di più se letta in assenza di qualunque riferimento al contesto dell'articolo nel suo complesso, e del messaggio comunicativo da questo veicolato (2). Invero, una lettura radicalmente decontestualizzata di quella frase potrebbe perfino suggerire un atteggiamento non necessariamente di biasimo da parte dell'articolaista, ma magari - in linea puramente teorica - di solidarietà nei confronti di uno dei protagonisti di una vicenda particolarmente sfortunata. Di contro, potrebbero deporre a favore della volontà di veicolare un messaggio di disvalore da parte dell'articolaista alcune spie linguistiche, quali il fatto che si faccia riferimento all'uso (quantomeno spericolato) di un'arma da fuoco, l'assenza di qualificazioni dell'accaduto in termini di «fatalità», «tragico incidente», e simili, nonché l'uso della preposizione articolata «sul» (in luogo - ad esempio - di un più sfumato «su un») che sembrerebbe blandamente evocare una connotazione di intenzionalità nell'accaduto.

Quanto appena detto non è semplice amore di paradosso, come dovrebbe diventare chiaro passando alla seconda questione sopra accennata, relativa alla metodologia

praticata nel decidere della diffamatorietà dell'addebito. Non può passare inosservato, infatti, che il giudice effettui la relativa valutazione concentrandosi fin da subito su uno specifico passaggio dell'articolo. In realtà, la delimitazione del *thema decidendum* ad un'unica frase sembrerebbe dettata qui da ragioni strettamente processuali, in relazione alla concreta formulazione della domanda dell'attore in atto di citazione (ed in assenza di variazioni della *causa petendi* ex art. 183 c.p.c.). Tuttavia, anche prescindendo dalla questione se tale conclusione segua effettivamente dalla formulazione della domanda di parte, si può ipotizzare che l'interpretazione che il giudice ha fornito di quella frase sia stata di fatto influenzata dallo schema di lettura derivante da una valutazione complessiva dell'articolo; in altre parole, in presenza di più letture astrattamente possibili del passaggio contestato, vi è più che un sospetto che il giudice pervenga all'interpretazione «diffamante» perché cosciente del fatto che l'intero articolo pone l'attore in una luce decisamente negativa: da qui la lettura *in malam partem* del passo citato. Si noti poi che poco oltre in motivazione il giudice finisce per sottrarsi apertamente alla direttiva metodologica che si era prefisso: infatti, in primo luogo, al fine di determinare la sussistenza della verità putativa, il giudice trae elementi di giudizio dalla conoscenza dell'argomento che l'articolaista ha esibito nell'intero articolo, che quindi viene assunto (anche se indirettamente) come contesto di riferimento ai fini della valutazione della diffamatorietà della frase incriminata; in secondo luogo, in relazione alla liquidazione del danno, si fa nuovamente riferimento alla collocazione della notizia diffamatoria nel contesto complessivo dell'articolo. Si determina quindi una asimmetria difficilmente giustificabile: per valutare l'offensività di una affermazione, quest'ultima è letta separatamente dal resto dell'articolo; per valutare invece se quella stessa affermazione può essere scriminata ex artt. 51 e 59 c.p., nonché ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 2056 e 1226 c.c., essa viene letta nel contesto dell'articolo nel suo complesso (3).

Da un punto di vista più generale, si deve registrare

Note:

(1) Si tratta dei noti criteri fissati con chiarezza da Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711, con nota di R. Pardolesi, e successivamente ribaditi dalla giurisprudenza in maniera pressoché unanime.

Per alcune recenti riaffermazioni di tali principi nella giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, nn. 982 e 978 (quest'ultima con particolare riferimento al diritto all'identità personale), entrambe in *Foro it.*, 1996, I, 1252, con nota di A. Palmieri; Cass., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9743, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1871. Sul punto si veda anche l'analisi di M. Chiarolla, *Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso*, in *Foro it.*, 1995, I, 1023.

(2) Ringrazio Ferdinando Albergiani e Pierluigi Chiassoni per aver richiamato la mia attenzione su questo punto.

(3) La metodologia usata appare invece corretta se intesa nel senso che, una volta che si sia accertata la valenza diffamatoria di una frase (letta nel contesto complessivo di un articolo), ciò non può essere tuttavia considerato sufficiente al fine di estendere la valutazione di diffamatorietà ad altre specifiche frasi dell'articolo non ritualmente censurate dall'attore. Ma qui siamo nel campo dell'ovvio.

che talvolta la giurisprudenza in tema di diffamazione indulge in una discutibile metodologia «decontestualizzante», del tutto simile a quella seguita nella sentenza in commento: al fine di valutare la portata diffamatoria di un articolo giornalistico, vengono analizzate specifiche frasi di esso; è chiaro tuttavia che, come è stato notato anche nella giurisprudenza di legittimità più recente (4), l'effetto diffamatorio può ben derivare dalla lettura complessiva dello stesso o, ad esempio, dall'accostamento di un articolo ad una certa fotografia, ovvero ancora dalle tecniche di titolazione, e così via. A ben vedere, peraltro, la riferita tendenza «decontestualizzante», se coerentemente applicata, può in concreto frustrare l'applicazione degli stessi criteri del «decalogo», quantomeno con riferimento alle delicate categorie della continenza (si pensi alle ipotesi di «sottintesi sapienti», «accostamenti allusivi», «insinuazioni», e simili), e della verità putativa: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la valutazione della diffamatorietà non può prescindere da una analisi del discorso complessivo (articolo giornalistico, servizio televisivo, rielaborazione creativa di fatti realmente accaduti) ritenuto lesivo della reputazione.

La rilevanza della sentenza penale straniera non riconosciuta

La difesa dei convenuti apparentemente non contesta la portata (quantomeno astrattamente) diffamatoria della frase incriminata, limitandosi piuttosto ad osservare che il Savoia, in precedenza imputato per omicidio di fronte ad una Corte francese in relazione ai fatti narrati nell'articolo, sarebbe poi stato proscioltto con una sentenza - di mero rito - da considerarsi giuridicamente inesistente per l'ordinamento italiano, in quanto non sottoposta al procedimento di riconoscimento appositamente disciplinato dal codice penale (art. 12) e di procedura penale (artt. 730-741); di più, quella sentenza assolutoria sarebbe (non solo allo stato degli atti non riconosciuta, ma neanche) in astratto non riconoscibile, in quanto priva di motivazione, e pertanto inidonea in assoluto a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento (5); ergo, gli accertamenti in essa contenuti sarebbero giuridicamente irrilevanti per l'ordinamento italiano, determinando così una sorta di «reviviscenza» dei fatti che in quella sentenza erano stati esclusi.

L'argomento appena esposto ha un sapore vagamente paralogistico. In forma schematica, infatti, l'assunto su cui sembra fondarsi la strategia difensiva può essere ricondotto ai seguenti passaggi: a) Tizio è stato assolto dall'accusa di aver causato la morte di Caio; b) l'assoluzione però è stata pronunciata da un tribunale straniero con una sentenza priva di effetti giuridici nel luogo in cui il giornalista scrive; c) che Tizio abbia causato la morte di Caio non risulta quindi (giudizialmente) negato; d) pertanto non è falso affermare che Tizio ha causato la morte di Caio. Come dire: tutti coloro che non sono stati effettivamente ed ampiamente assolti sono automaticamente colpevoli, quantomeno per la stampa; ancora, da una prospettiva lievemente diversa, l'argomento potrebbe essere espresso nel senso che non spetterebbe al giornalista dimostrare la verità (quantomeno pu-

tativa) dei fatti riportati, ma al presunto diffamato dimostrarne la falsità, e in caso contrario i fatti a quest'ultimo attribuiti sarebbero automaticamente veri (6).

Ciò che lascia perplessi è che il giudice non esita a seguire la strada indicata dai convenuti e, sia pure al fine di confutare l'argomento sopra esposto, incorre a sua volta in un ragionamento non pienamente appagante. Per un verso, si individuano in maniera non del tutto convincente i presupposti oggettivi e soggettivi del procedimento di riconoscimento, che - se mal non intendiamo - vengono fatti consistere in una identità soggettiva ed oggettiva tra le parti del giudizio straniero ed i soggetti interessati a chiedere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera (7). In contrario tuttavia si può notare che, in base al combinato disposto degli artt. 12, n. 4, c.p., 732 e 654 c.p.p., la sentenza penale straniera può essere riconosciuta anche su impulso di soggetti estranei rispetto al giudizio svolto all'estero, e in relazione a giudizi aventi oggetto diverso da quello originario (si pensi ad esempio alla possibilità di riconoscere una sentenza di condanna

Note:

(4) Si veda ad esempio: Cass., sez. V pen., 29 novembre 1991, Cerasa, in *Giust. pen.*, 1992, II, 431; Cass., sez. V pen., 5 luglio 1993, Renga, in *Giust. pen.*, 1994, II, 405; Cass., sez. V pen., 21 febbraio 1995, n. 3236, Scalfari, in *Cass. pen.*, 1995, 2531; Cass. 7 ottobre 1997, n. 9743, cit.

Questo, ovviamente, senza mettere bocca sulle più complesse tematiche filosofico-linguistiche a proposito dei rapporti tra significato letterale e significato contestuale; per alcuni ragguagli sul punto, anche in relazione alle possibili implicazioni in ambito giuridico, V. Villa, *Concezioni giuridica e concetto di diritto positivo*, Torino, 1993, cap. 10; V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, 2000.

(5) Come è noto, tra i presupposti del procedimento di riconoscimento stabiliti dall'art. 733 c.p.p. vi è la condizione che la sentenza straniera non contenga «disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato». E, a fronte della chiara disposizione dell'art. 111 Cost., pare difficile negare che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sia principio fondamentale dell'ordinamento italiano. Sul punto, G. Salvini, *Sentenza. VI) Riconoscimento delle sentenze penali straniere*, in *Enc. Giur.*, vol. XXVIII, Roma, 1992.

La giurisprudenza ha espresso orientamenti contrastanti. Contro la riconoscibilità di sentenze penali straniere non motivate, Cass., sez. II pen., 7 febbraio 1964, in *Cass. pen. Mass.*, 1964, 564. A favore, invece, Cass., sez. II pen., 18 marzo 1977, in *Giust. pen.*, 1978, III, 540.

(6) Al giurista italiano, al quale sono ormai familiari i già citati criteri di bilanciamento tra reputazione e libertà di stampa, tale schema di ragionamento può apparire forse specioso; tuttavia è noto che una simile impostazione è di fatto operante, perlomeno in determinate ipotesi, in ordinamenti giuridici nei quali alla libertà di stampa è attribuito un valore apicale nel sistema delle libertà costituzionali.

L'esempio paradigmatico è offerto ovviamente dalla giurisprudenza nordamericana: quantomeno a partire dal caso *New York Times co. v. Sullivan* (1964), la responsabilità dell'impresa di comunicazione per lesione della reputazione di un pubblico ufficiale è stata limitata alle sole ipotesi di dolo (a partire dalla sentenza *Time v. Hill* del 1967 tale disciplina è estesa a tutte le *public figures*), e inoltre con la sentenza *Philadelphia Newspapers Inc. v. Hepps* (1986) si è stabilito che spetta al presunto diffamato provare la falsità delle notizie diffamatorie (quest'ultima sentenza si legge in *Foro it.*, 1987, IV, 27, con nota di V. Zeno-Zencovich, *L'onere della prova dei fatti negativi in una recente sentenza della Corte Suprema americana*).

(7) Si legge infatti che sarebbe ostativa all'esperibilità del procedimento di riconoscimento la circostanza che «il conflitto tra le parti del presente giudizio non coincide, né dal punto di vista oggettivo, né dal punto di vista soggettivo, con quello oggetto della Corte francese».

straniera al fine di far dichiarare l'indegnità a succedere). Si potrebbe forse spiegare l'infelice formulazione di questo passaggio della motivazione in base alla circostanza che, da un punto di vista pragmatico, il combinato disposto degli articoli sopra citati sembra destinato ad operare molto più facilmente a fronte di sentenze straniere di condanna, piuttosto che di assoluzione (come invece nel caso in esame). Altrettanto infelice è poi la formulazione dell'esempio, al fine di rendere più chiare le ragioni dell'impossibilità di ricorrere al procedimento di riconoscimento della sentenza straniera: l'esempio scelto dal giudice, infatti, si riferisce ad una sentenza straniera che interviene in materia di diritti di credito, ma come è noto le sentenze in materia civile dispiegano piena efficacia giuridica nell'ordinamento italiano senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento formale (8).

Infine, si legge in motivazione che ai fini del giudizio civile di diffamazione la sentenza francese viene in rilievo non in quanto pronuncia giurisdizionale, ma come fatto storico, il quale però è «particolarmente qualificato perché rappresentato, appunto, da una sentenza avente il crisma della definitività». Questo passaggio non è del tutto chiaro. Infatti, se la sentenza straniera (non riconosciuta) viene in considerazione *quale mero fatto storico*, allora rispetto ad essa il principio di verità potrebbe venire frustrato da un articolo che - poniamo - affermasse candidamente che quella sentenza non è mai stata resa, oppure da un resoconto che descrivesse come di condanna una sentenza che in realtà è assolutoria. Ma il criterio della verità non può dirsi eluso per il solo fatto che vengano contestati determinati fatti che la sentenza (non riconosciuta) ha invece affermato. Ed è opinabile poi lo status di «fatto storico particolarmente qualificato», che il giudice ascrive alla sentenza straniera: un fatto storico può essere, appunto, storicamente accaduto o meno nel mondo dei fatti, ma riesce difficile pensare a «fatti storici qualificati» o «particolarmente qualificati», da distinguersi rispetto a «fatti storici non qualificati» o «poco qualificati».

Si può qui notare, sia pure solo incidentalmente, che la nozione di «fatto particolarmente qualificato» richiama alla mente quella di «fonte informativa qualificata», cui sovente si appella la strategia difensiva del (presunto) diffamante al fine di escludere la propria negligenza. L'accostamento invero non suona del tutto casuale: infatti, pur escludendosi solitamente che l'utilizzo nell'attività di cronaca di fonti «privilegiate» o «attendibili» (o quantomeno dai giornalisti considerate tali) abbia di per sé efficacia scriminante (9), una giurisprudenza minoritaria continua spesso a tributare una particolare autorevolezza alle fonti di conoscenza «pubbliche», quali atti giudiziari e rapporti di polizia (10); di contro, l'orientamento che pare dominante, correttamente ispirandosi al principio di presunzione di innocenza (*rectius*: di non colpevolezza) dell'imputato, esige che la presentazione del contenuto di atti giudiziari da parte del giornalista avvenga con il necessario spirito critico e senza un (eccessivo) sacrificio della presunzione di innocenza (11).

Diritto di cronaca e «verità processuale»

Viene qui in considerazione dunque, seppure nell'ottica delle peculiarità evidenziate dal caso di specie, la questione del rispetto della «verità legale» o «processuale» nell'ambito di ricostruzioni in senso lato giornalistiche, ovvero dell'atteggiamento richiesto a chi ricostruisca fatti oggetto di un pregresso accertamento giurisdizionale, ovvero ancora, se si vuole, del rapporto tra giudizio dell'opinione pubblica e giudizio dell'autorità giurisdizionale. Al riguardo, e tenendo ferma la banale (ma non per questo meno importante) considerazione meta-giuridica che in democrazia nessuno - e tantomeno un potere dello Stato - può pretendere di avere l'ultima parola su alcuna questione, possono rinvenirsi nella casistica giurisprudenziale due principali ordini di ipotesi, a seconda che i fatti oggetto di una vicenda giudiziaria vengano ricostruiti in un contesto: a) di cronaca, o b) di rielaborazione artistica. In entrambi i casi, il problema è di vedere a quali condizioni tale attività ricostruttiva o rievocativa (abbia essa finalità strettamente giornalistiche, oppure artistiche) possa dirsi lecita a fronte di possibili lesioni dei diritti della personalità (onore e reputazione, ma in ipotesi anche riservatezza, identità personale, diritto all'oblio, ecc.) dei soggetti direttamente interessati da quelle vicende giudiziarie.

Ebbene, quanto al diritto di cronaca esercitato nei confronti di fatti oggetto di una sentenza passata in giudicato, il criterio della verità si ritiene assolto ove il giornalista rispetti l'accertamento dei fatti operato da parte dell'autorità giudiziaria; secondo tale modo di vedere, in altre pa-

Note:

(8) A questo proposito peraltro il giudice richiama - sebbene a fini esemplificativi - l'art. 796 c.p.c., abrogato dalla legge di riforma del diritto internazionale privato del 1995.

(9) Il problema del valore delle fonti informative, evidentemente collegato a quello della c.d. verità putativa, è ampiamente trattato da Cass., sez. un. pen., 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Foro it.*, 1984, II, 531, nota di G. Fiandaca, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*; più di recente si veda Trib. Roma 16 luglio 1991, in *Dir. inf. inform.*, 1992, 80.

(10) Sull'efficacia scriminante dell'utilizzo di atti pubblici (ed in particolare processuali) da parte del giornalista, ampiamente riconosciuta soprattutto dalla giurisprudenza meno recente, si veda Trib. Milano 11 gennaio 1991, in *Dir. inf. inform.*, 1991, 606; Trib. Monza 24 gennaio 1995, in *Cass. pen.* 1997, 873; Cass. sez. I, 24 settembre 1997, n. 9391, in *Resp. civ. previdenza*, 1998, 1461, con nota di S. Peron, *La verità e le sue fonti* (dove ai fini della verità della notizia si è ritenuto sufficiente il riscontro offerto dal registro delle imprese e dal B.U.S.A.R.L.).

Per una più ampia valutazione della giurisprudenza in tema di fonti informative, si veda A. Bevere, A. Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995, 220-226; S. Peron, *La verità e le sue fonti*, cit.

(11) Nella giurisprudenza di legittimità si segnala l'autorevole precedente di Cass. 7 marzo 1975, n. 841, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 304, con nota di G. P. Voena, *Cronaca giudiziaria, cronaca vera e rispettivi limiti di liceità*; nonché Cass. 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, 139; più di recente, Cass., sez. v pen., 14 giugno 1996, n. 7393, Scalfari, in *Cass. pen.*, 1998, 448, e Cass., sez. V pen., 2 giugno 1998, n. 8031, Scalfari, in *Riv. pen.*, 1998, 1014, che ha negato che il giornalista possa esibire come unica fonte di informazione rispettivamente i dati di un censimento di polizia, ed un provvedimento giudiziario non definitivo. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova 24 ottobre 1986, in *Dir. inf. inform.*, 1987, 239.

role, si ritiene adempiuto l'obbligo di verità storica da parte del giornalista laddove quest'ultimo offra una ricostruzione conforme a quella contenuta nel giudicato (specie se penale) (12). Tuttavia, è perfettamente possibile che determinati fatti siano oggetto di una ricostruzione «laica», da contrapporre a quella «togata» proveniente dall'autorità giudiziaria (13); in tal caso, però, la verità laica ricostruita dal giornalista (o magari dallo storico), che può sfociare ad es. in un giudizio storico di condanna anche in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione, non può basarsi su mere presunzioni, preconetti, o sulla pura e semplice riproposizione degli stessi fatti sconfessati dalla sentenza: in altri termini, l'essere intervenuta una pronuncia - anche definitiva - dell'autorità giudiziaria su determinate vicende non espropria certamente l'opinione pubblica del diritto di formarsi un diverso giudizio, ma impone al giornalista un onere sicuramente più gravoso di motivare rigorosamente il proprio dissenso, al fine di vincere la «presunzione di verità» del giudicato (14).

Altro ordine di ipotesi è quello delle rielaborazioni creative di vicende processuali realmente accadute: si tratta del caso, tutt'altro che infrequente, che determinati fatti di cronaca nera, ed i relativi sviluppi giudiziari, vengano ricostruiti in trasmissioni televisive, sceneggiati, film-verità, e simili, talvolta con intento per così dire documentaristico, talaltra sfruttando apertamente la curiosità morbosa del pubblico nei confronti di vicende cruente realmente accadute. La giurisprudenza tende ad applicare a tale genere artistico (di solito definito - non a caso - «cronache romanizzate») (15), gli stessi criteri deputati a regolare il conflitto tra reputazione e diritto di cronaca, con opportuni adattamenti. In particolare un orientamento, che recentemente sembra consolidarsi, pone l'accento sulla particolare capacità suggestiva di cui sono dotate tali rappresentazioni (in misura evidentemente ben maggiore rispetto ad un articolo di giornale), e sulla circostanza che nelle cronache romanizzate il momento «narrativo» da una parte, e quello «critico» e «valutativo» dall'altra formano un tutt'uno inscindibile, tale che lo spettatore «viene, giocoforza, condotto a stabilire confronti tra il reale e il rappresentato e, in particolare, a riempire con l'immaginazione lo spazio vuoto lasciato dagli autori del film» (16); a fronte di tale situazione la giurisprudenza ritiene di riequilibrare la tutela della personalità delle persone reali coinvolte nelle vicende narrate, valutando in maniera più rigida i requisiti a) della verità dei fatti narrati, soprattutto se idonei ad indurre nello spettatore un giudizio di disvalore nei confronti delle persone coinvolte (mentre ci si accontenta di un più liberale criterio di «coerenza» relativamente all'invenzione di dettagli secondari e «neutri» nella storia narrata), e b) della contenenza, intesa qui peculiarmente come assenza di subdole manipolazioni dei fatti realmente accaduti, e di riferimenti allusivi che inducano lo spettatore a pervenire alla tesi sposata dagli autori (17).

Infine, pur se distinta rispetto alle fattispecie appena considerate, presenta comunque alcuni punti di contatto con esse l'ipotesi (non più di ricostruzione cronachistica o

artistica dei fatti di causa, ma) di critica giornalistica o dottrina nei confronti di una sentenza; in tal caso, è senza dubbio ammessa la critica, anche aspra, nei confronti ad es. dei passaggi argomentativi ed interpretativi posti a base della decisione e contenuti nella motivazione della sentenza (18), sempre che tale critica non si risolva in una aggressione personale gratuita ed ingiuriosa, e quindi in una lesione della reputazione del magistrato (19).

Verità putativa e presunzione di non colpevolezza

Il panorama di regole giurisprudenziali sin qui sommariamente tratteggiato offre già un primo schema di soluzione per il caso sottoposto al tribunale veneziano, e rende quasi superflui alcuni discutibili passaggi argomentativi della motivazione, quali ad esempio quelli relativi alla rilevanza della sentenza penale straniera nella causa civile di diffamazione.

In altri termini, sarebbe forse bastato osservare che l'argomento difensivo dei convenuti si palesava *ab origine* auto-dirompente: se si deve prendere sul serio l'affermazione che la sentenza straniera (non importa se di assoluzione con formula piena o per motivi di mero rito) in quanto non riconosciuta è *tamquam non esset*, allora l'interessato - non sottoposto peraltro ad alcun procedimento penale nel territorio dello Stato - è pienamente titolare del suo diritto alla presunzione di innocenza, e a nessuno sarà consentito attribuirgli gravi responsabilità penali (o comunque fatti astrattamente qualificabili in termini di reato penale) in maniera del tutto apodittica.

Questo, ovviamente, non significa affatto che l'applicazione delle predette regole giurisprudenziali porti a pre-

Note:

(12) Si veda in tal senso, ad es., Trib. Roma 25 febbraio 1984, massimata in *Guida al diritto*, dossier n. 9, ottobre 1999, 122.

(13) Riprendo pedissequamente questa terminologia da A. Bevere, A. Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 218, 274-277.

(14) Si vedano Trib. Roma, g.i.p., 1 luglio 1991, in *Dir. inf. inform.*, 1991, 879; Pret. Bologna 29 novembre 1990, *Dir. inf. inform.*, 1991, 623.

(15) Pret. Roma 6 maggio 1983, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2320, con nota di L. Vasselli, *Libertà e coerenza nelle cronache romanizzate*; Pret. Roma 7 novembre 1986, in *Giur. merito*, 1987, I, 1190, con nota di G. Faraone, *Tutela della personalità e principio di verità legale*; Trib. Roma 24 febbraio 1994, in *Dir. inf. inform.*, 1994, 731.

(16) Così si esprime Trib. Roma 22 giugno 1998, in *Dir. inf. inform.*, 1999, 622 ss.

(17) Per una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali in tema di «cronache romanizzate», sia permesso il rinvio a G. Pino, *Diritti della personalità e libertà di creazione artistica: il difficile bilanciamento*, in questa *Rivista*, 2000, 3, 301-305.

(18) In tal senso, con notevole chiarezza ed equilibrio, Trib. Milano 5 novembre 1993, in *Dir. inf. inform.*, 1994, 1006; nonché, quantomeno a livello di *obiter dictum*, Pret. Roma 6 maggio 1983, cit.

(19) In argomento, si veda lo studio di V. Zeno-Zencovich, *La reputazione del magistrato*, in *Dir. inf. inform.*, 1986, 138; nonché A. Bevere, A. Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 277-282. Nella giurisprudenza di legittimità recente, Cass., sez. V pen., 4 gennaio 1995, in *Giur. it.*, 1995, II, 472; Cass., sez. V pen., 4 dicembre 1998, n. 2890, in *Riv. pen.*, 1999, 336.

cludere al giornalista qualsiasi indagine su fatti configurabili (anche solo astrattamente) come penalmente rilevanti; piuttosto, la ricostruzione giornalistica di simili fatti, per poter giungere quantomeno alla soglia della verità putativa, deve essere assistita da un serio lavoro di documentazione, che non può essere sostituito dal puro e semplice rinvio alla *vox populi*. Da questo punto di vista, si segnala un orientamento giurisprudenziale che considera illecito il comportamento del giornalista che divulghi notizie attinenti alla commissione di reati ed alla attribuzione di essi ad una persona, riferendo di fatti specifici che non hanno trovato alcuna rispondea in sede istruttoria, in assenza di una seria attività di riscontro di informazioni provenienti semplicemente da voci correnti negli ambienti giudiziari, o peggio ancora nel circuito mass-mediatico (20).

Ragionando diversamente, d'altronde, si finirebbe con il favorire una pericolosa tecnica sovente praticata dagli organi di informazione, consistente nel creare o individuare soggetti dalla reputazione «*deminuta*» a causa di addebiti precedentemente circolanti nel circuito dell'informazione e quindi diventati di pubblico dominio, in modo che le ulteriori lesioni della reputazione di tali soggetti dovrebbero considerarsi marginalmente ininfluenti (quasi alla stregua di un reato impossibile). In tal modo si finirebbe, per un verso, con l'attribuire alla stampa e più in generale agli organi di informazione una legittimazione puramente autoreferenziale (21), e per altro verso con il creare soggetti «a reputazione compromessa», in spregio - quantomeno - al principio della pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini dall'art. 3 Cost. (22), ed eventualmente (laddove l'addebito diffamatorio consista in una fattispecie penalmente rilevante) al diritto al rispetto della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. Evidentemente, in questo ultimo caso il diritto alla presunzione di innocenza non rileverà tanto sotto l'aspetto delle garanzie dell'imputato nel processo penale (23), quanto come diritto della persona, costituzionalmente rilevante e opponibile anche nei rapporti interprivati in base al meccanismo della *Drittwirkung* dei diritti fondamentali, ormai pienamente accettato nella cultura giuridica italiana (24). Di tutto ciò la sentenza in commento sembra essere in qualche modo consapevole, specialmente quando nega che la lesione della reputazione dell'attore, a causa dell'ennesimo articolo più o meno offensivo, avrebbe subito un aggravamento solo «marginale».

Può essere interessante notare, a questo proposito, come in altri ordinamenti il diritto al rispetto della presunzione di innocenza, al di fuori del processo penale, sia assistito da precise garanzie giuridiche, di tipo civilistico. È il caso soprattutto dell'esperienza francese, nella quale è previsto che la persona soggetta a procedimento penale possa reagire ad affermazioni giornalistiche lesive della propria presunzione di innocenza non solo con l'azione di diffamazione o il *droit de réponse*, ma anche con il proprio diritto soggettivo alla presunzione di innocenza, elevato a rango di principio costituzionale dal *Conseil Constitutionnel* (25), e tutelato essenzialmente tramite sanzioni civili. La legge n. 93-2 del 4 gennaio 1993, poi modificata dalla legge n. 93-

1013 del 24 agosto 1993, ha portato all'attuale formulazione dell'art. 9-1 del *Code civil*, in base al quale «*Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence*».

Sono previsti istituti diversi, a seconda che la lesione della presunzione di innocenza sia anteriore alla decisione giurisdizionale (sia essa di condanna che di assoluzione), oppure posteriore alla assoluzione dell'interessato. Nel primo caso, il giudice ordina, su istanza dell'interessato, che nella stessa pubblicazione che ha violato la presunzione di innocenza sia pubblicato un comunicato di precisazioni; tale provvedimento può essere chiesto solo da una persona che sia parte processuale (anche se non imputato, ma questa limitazione è difficilmente spiegabile) in un procedimento penale in corso; il comunicato di precisazioni è formulato dal giudice, e l'ordine di pubblicazione può essere rinnovato se l'organo di stampa, pur apparentemente ospitando la pubblicazione del comunicato, tuttavia la rende inefficace; questo procedimento d'urgenza non pregiudica comunque eventuali azioni di risarcimento dei danni patrimoniali e morali causati dalla violazione della presunzione di innocenza (e potrà anche essere chiesta in via d'urgenza una provvisoria sulla probabile condanna risarcitoria). Inoltre, una accusa particolarmente grave può legittimare la richiesta di sequestro (*saisie*) della pubblicazione. Tutti questi provvedimenti sono eseguiti a spese della persona fisica o giuridica giudicata responsabile dell'infrazione; come è buona norma in materia di diffamazione, è previsto un termine di prescrizione piuttosto breve (tre mesi).

Nel caso invece di persone uscite indenni da inchieste giudiziarie, esse possono in primo luogo chiedere la pubbli-

Note:

(20) In tal senso, Trib. Roma 5 febbraio 1991, in *Dir. inf. inform.*, 1992, 459; Cass., sez. V pen., 8 giugno 1992, n. 8848, Petta, in *Giu. it.*, 1993, II, 518; da ultimo, sul requisito della verità putativa, Cass., sez. V pen., 13 ottobre 1995, n. 10332, Lajacona, in *Resp. civ. prev.*, 1996, 95, con nota di M. Macrì, *Diffamazione a mezzo stampa tra verità dei fatti, verosimiglianza e putatività*.

(21) Sul punto, nuovamente, Cass., sez. un. pen., 30 giugno 1984, Ansaloni, cit.

(22) Si veda in tal senso Trib. Roma 13 ottobre 1993, Scalfari, in *Critica del diritto*, 1994, 1-2, 130, con note di A. Cerri, *Alla ricerca del ruolo del giudice nella dinamica complessa e reversibile dei conflitti tra libertà e potere*, e V. Zeno-Zencovich, *Diffamazione «ambientale» e rimedi sanzionatori*.

(23) Questo è ovviamente il significato più immediato del principio della presunzione di innocenza (o non colpevolezza), che si articola in una regola di trattamento dell'imputato prima della sentenza definitiva (circoscrivendo le ipotesi di liceità della carcerazione preventiva), e in una regola di giudizio che impone all'accusa l'onere di dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Sul punto, *ex plurimis*, G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1996³, 559 ss.

(24) In argomento, si veda lo studio di R. Guastini, *La «costituzionalizzazione» dell'ordinamento italiano*, in *Ragion pratica*, 1998/11, 185. Dal punto di vista del bilanciamento tra tale diritto e la libertà di manifestazione del pensiero (diritto di cronaca e di critica, libertà di creazione artistica, diritto di satira), non sembra che il diritto alla presunzione di innocenza ponga problemi diversi rispetto a quelli relativi alla tutela della reputazione.

(25) Décision n. 89-268 DC du 8 juillet 1989, cons. 10, *Rec.*, 1989, 48.

cazione della sentenza assolutoria, e questa misura prescinde dalla circostanza che quella persona sia attualmente, oppure sia stata, vittima di aggressioni alla presunzione di innocenza; inoltre, la persona che sia stata assolta in sede giurisdizionale beneficia della riapertura di alcuni termini di prescrizione che eventualmente possono essere spirati nelle more del procedimento penale: a partire dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza di assoluzione, si ripropongono i termini di prescrizione per l'esercizio della *action en diffamation* e per l'esercizio del *droit de réponse* nei confronti degli organi di informazione che prima della sentenza avessero diffuso notizie lesive della presunzione di innocenza dell'interessato. La *ratio* di queste disposizioni è evidentemente quella di mettere l'interessato nella condizione migliore per esercitare un proprio diritto, considerato che in pendenza del procedimento penale egli poteva non avere la tranquillità d'animo sufficiente per intraprendere tali azioni (26).

Danno non patrimoniale e sanzione pecuniaria ex art. 12 legge stampa

Per concludere, qualche breve osservazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale. Ai fini della valutazione equitativa del danno, la sentenza in commento richiama fondamentalmente i seguenti criteri: a) vasta notorietà del personaggio; b) tipo di notizia fonte del pregiudizio, e quindi gravità dell'offesa arrecata all'interessato; c) intensità dell'elemento psicologico imputabile all'articolaista, evidentemente ricondotto al dolo (viceversa non sarebbe stato possibile riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale), in base alla considerazione che l'articolaista non poteva non essere a conoscenza della sentenza assolutoria, e pertanto si è volontariamente astenuto dal menzionarla; d) diffusione del quotidiano, su scala locale; e) assenza della notizia diffamatoria dal titolo del pezzo, dall'occhiello e dalla didascalia; f) collocazione dell'articolo nella terza pagina (che, secondo l'estensore, non rientrerebbe tra quelle che «suscitano maggiore interesse per i lettori»). I criteri menzionati vengono sottoposti quindi ad un giudizio di ponderazione, soppesando da una parte quelli che deporrebbero per una liquidazione elevata (a - c), dall'altra quelli che condurrebbero ad una liquidazione più contenuta (d - f). Il risultato è un *quantum* di ammontare non elevatissimo, che comunque appare non troppo distante da quelle che sembrano essere le medie dei risarcimenti liquidati dai tribunali italiani negli ultimi anni nei giudizi per diffamazione (salvo tenere in debita considerazione che qui parte convenuta è un quotidiano locale, a diffusione regionale) (27).

Si tratta grossomodo dei criteri accolti da una giurisprudenza ormai consolidata, seppure con le opportune variazioni dipendenti dalle caratteristiche specifiche emergenti dalle diverse controversie (28); così, vi è una ricca casistica giurisprudenziale in relazione agli aspetti «strutturali» della notizia diffamatoria (caratteristiche tipografiche, rapporto tra articolo e titolazione, e così via) (29), nonché al profilo «quantitativo» della diffusione per così dire «geo-

sociale» del quotidiano (30). Ulteriori parametri giurisprudenziali di valutazione del danno non patrimoniale, non presi in diretta considerazione dalla sentenza in commento, sono: la capacità economica del responsabile (31), l'utile che sia stato ricavato dalla pubblicazione (32), «l'atteggiamento di collaborazione o non collaborazione alla riduzione o alla elisione del danno tenuto dal giornale e dal direttore» (33), l'intensità del patema d'animo ed il grado di sensibilità della persona offesa (34), le condizioni economiche, sociali e personali del danneggiato.

Quest'ultimo criterio, invero molto utilizzato in giurisprudenza (35), porta tuttavia con sé alcune delicate implicazioni costituzionali, in particolare per quanto riguarda il

Note:

(26) Su queste problematiche, si veda diffusamente P. Kayser, *La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée*, Paris, 1995³, 173-178. Ulteriori cenni comparatistici in F. Rigaux, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles-Paris, 1990, 436, 442-443.

(27) Per una rilevazione statistica dell'ammontare dei risarcimenti per diffamazione (e per altri interessanti dati empirici relativi a questo tipo di controversie), con particolare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale di Roma, si vedano A. Scarselli, V. Zeno-Zencovich, *Analisi di duecento sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma*, in *Dir. inf. inform.*, 1998, 823 (con riferimento al periodo 1994-1997).

Per ulteriori ragguagli giurisprudenziali, si veda V. Ricciuto, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, *ivi*, 1988, 350; V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, *Il danno da mass media*, Padova, 1990; P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 1997, cap. VI.

(28) Quantomeno a partire da Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1687, con nota di R. Pardolesi. Si vedano poi Trib. Milano 6 maggio 1985, in *Dir. inf. inform.*, 1985, 670; Trib. Roma 19 giugno 1985, *ivi*, 1986, 128, con nota di V. Zeno-Zencovich, *La reputazione del magistrato*, cit.; Trib. Roma 3 ottobre 1985, *ivi*, 1986, 490; Trib. Genova 24 ottobre 1986, *ivi*, 1987, 239; Trib. Roma 5 ottobre 1987, *ivi*, 1988, 435; Trib. Roma 6 aprile 1988, *ivi*, 1988, 837; App. Roma 5 novembre 1990, *ivi*, 1991, 845; Trib. Roma 28 gennaio 1992, *ivi*, 1992, 830; App. Napoli 12 giugno 1992, in *Foro it.*, 1993, I, 2347; Trib. Roma 28 settembre 1993, *ivi*, 1995, I, 1021, con nota di M. Chiarolla, *Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso*, cit.; Trib. Roma 2 maggio 1995, *ivi*, 1996, I, 657; Trib. Roma 15 maggio 1995, *ivi*, 1996, I, 2566, con nota di P. Laghezza.

(29) Così, ad es., Trib. Roma 5 ottobre 1987, cit.; Trib. Roma 6 aprile 1988, cit.

(30) Trib. Genova 24 ottobre 1986, cit.; Trib. Roma 14 luglio 1989, in *Dir. inf. inform.*, 1989, 952; Trib. Roma 19 aprile 1990, *ivi*, 1991, 143; App. Roma 16 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 942; Trib. Roma 30 settembre 1995, in questa *Rivista*, 1995, 116 (ove la diffusione degli addebiti diffamatori tramite televisione viene misurata in base agli indici Auditel).

(31) Trib. Roma 30 settembre 1995, cit.

(32) Si veda ad es. App. Roma 5 novembre 1990, cit.; Trib. Roma 24 novembre 1992, in *Dir. inf. inform.*, 1993, 403.

(33) Trib. Genova 24 novembre 1993, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 390.

(34) Trib. Roma 12 ottobre 1988, in *Dir. inf. inform.*, 1989, 960; Trib. Roma 24 gennaio 1989, *ivi*, 1989, 930.

(35) Cass., sez. III, 1 marzo 1993, n. 2491, in *Dir. inf. inform.*, 1993, 383; Cass., sez. III, 19 settembre 1995, n. 9892, in questa *Rivista*, 1996, 94; Trib. Roma 1 aprile 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 658. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il diffamato sia un magistrato, cfr. anche *supra*, nt. 19.

già citato principio della pari dignità sociale assicurata a tutti i cittadini dall'art. 3 Cost. Il rischio, evidentemente, è che si individuino delle categorie di soggetti la cui reputazione personale e sociale «vale di più» rispetto a quella di altri *in via meramente presuntiva*, ossia in base alla semplice appartenenza dell'interessato ad una certa categoria professionale o ambiente sociale. Si ripropongono così questioni analoghe a quelle conosciute, in materia di risarcimento del danno alla persona, anteriormente all'elaborazione dei sistemi tabellari di liquidazione da parte delle Corti italiane (36). La casistica giurisprudenziale mette in luce la particolare sensibilità che le nostre Corti dimostrano nel risarcire il danno non patrimoniale patito, ad esempio, da avvocati, magistrati, uomini politici (37), e sorge più di un sospetto che tale prassi dipenda - più che da vocazioni classiste della nostra giurisprudenza - dalla difficoltà o addirittura impossibilità di individuare il danno patrimoniale effettivamente sofferto da tali soggetti in conseguenza della diffusione di un addebito diffamatorio: il risarcimento del danno non patrimoniale servirebbe così a bilanciare surrettiziamente la concreta difficoltà di individuare un apprezzabile danno patrimoniale.

Più chiaramente: in linea generale è ben possibile che un danno patrimoniale, specialmente nelle poste da ascrivere al lucro cessante, sia non esattamente quantificabile; a questo proposito soccorrerà la possibilità della valutazione equitativa espressamente richiamata dall'art. 2056 c.c., e tra le «circostanze del caso» su cui basare l'«equo apprezzamento» del giudice si potrà legittimamente includere il riferimento alla professione del danneggiato (38), sempre che si sia previamente dimostrata l'esistenza di un danno patrimoniale (39). Ma sembra difficilmente giustificabile che l'inquadramento professionale e le condizioni sociali del danneggiato debbano giocare un ruolo anche nella determinazione del *quantum* del danno non patrimoniale. A parte le perplessità di ordine costituzionale cui si accennava poco sopra, infatti, anche sul piano dogmatico pare di assistere ad una forzatura degli istituti esistenti: partendo dal presupposto che, in sede di tutela dei diritti della personalità, al risarcimento del danno non patrimoniale è riconosciuta una funzione composita, in parte punitiva e in parte satisfattiva (40), è perfettamente ragionevole che tra i criteri di liquidazione vengano inclusi l'intensità dell'elemento psicologico del danneggiante, la diffusione dell'addebito diffamatorio, l'entità del patema sofferto dal danneggiato, l'utile ricavato dalla pubblicazione, le condizioni economiche del responsabile, mentre non è chiaro a quale titolo si faccia riferimento anche alla condizione sociale e professionale del danneggiato.

Se le cose stanno così, è forse apprezzabile il riferimento, operato dalla sentenza in commento, ad un criterio sicuramente meno compromesso da un punto di vista valutativo, quale quello della notorietà della persona offesa: in tal caso infatti si introduce un parametro tendenzialmente quantitativo, anche se irrimediabilmente vago, la cui utilizzazione non sembra però del tutto irragionevole: si consideri infatti che tanto più una persona è nota, tanto più le no-

tizie su di essa attireranno la curiosità del pubblico, e tanto più una notizia diffamatoria falsa o quantomeno non dimostrata sarà destinata ad incrinare l'immagine pubblica di quella persona; comunque, la valutazione (anche se sommaria) della notorietà della persona offesa dovrà essere effettuata caso per caso, e non richiamando esclusivamente l'appartenenza di quella persona ad una determinata categoria professionale o peggio ancora sociale.

Un'ultima parola a proposito della riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa, nel caso di specie concessa nell'ammontare di dieci milioni di lire. Come è noto, si tratta di una sanzione accessoria che può essere irrogata dal giudice su istanza di parte, e il cui ammontare è da determinarsi in base alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. Si tratta di un istituto poco studiato in dottrina e a lungo disapplicato nella pratica delle nostre Corti (41), ma che negli ultimi quindici anni sembra aver trovato un più adeguato inquadramento sistematico e applicativo (42); in particolare, si riconosce adesso che tale sanzione

Note:

(36) La memoria corre al famoso «caso Gennarino» (Trib. Milano 18 gennaio 1971, in *Giur. merito*, 1971, I, 209); sul punto, M. Bessone, G. Ferrando, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, 1985.

Da notare comunque che, su un piano di politica del diritto, l'adozione di un sistema tabellare anche per la valutazione del danno non patrimoniale da diffamazione è stata effettivamente proposta in dottrina; si veda ad es. V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, *Il danno da mass media*, cit.; C. Salvi, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, spec. 228-231.

(37) Si veda a titolo esemplificativo la giurisprudenza, in parte inedita, citata in V. Zeno-Zencovich, *La reputazione del magistrato*, cit.; nonché P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, cit., 650-657.

(38) Che il danno alla reputazione dell'uomo politico possa consistere in un danno patrimoniale, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, è affermato ad es. da Trib. Roma 7 novembre 1984, in *Dir. inf. inform.*, 1985, 215; Trib. Roma 3 ottobre 1985, *ivi*, 1986, 490.

(39) Secondo V. Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 306 ss., una volta accertato l'illecito civile che viola l'onore o la reputazione, il danno patrimoniale potrà essere presunto ex art. 2729 c.c., salvo prova contraria; di contro, l'ammontare del danno potrà essere determinato equitativamente dal giudice, ma sulla base di fattori la cui prova spetta all'attore.

(40) Sulla natura composita del risarcimento del danno non patrimoniale, da ultimo, C. Salvi, *La responsabilità civile*, cit., 32 ss.; P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, cit., cap. II.

In giurisprudenza, App. Roma 5 novembre 1990, cit.; Trib. Roma 24 novembre 1992, cit.; afferma invece che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia funzione propriamente risarcitoria Trib. Milano 6 maggio 1985, in *Dir. inf. inform.*, 1985, 670.

(41) Si veda la ricostruzione storica dell'istituto offerta da V. Zeno-Zencovich, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, 40. L'A. rileva la diffidenza che ha caratterizzato l'atteggiamento della dottrina nei confronti di questo istituto, solitamente considerato alla stregua di un doppione del risarcimento del danno non patrimoniale.

(42) Quantomeno a partire da Cass., sez. V pen., 16 gennaio 1986, Siemeoni, in *Dir. inf. inform.*, con nota di V. Zeno-Zencovich, *Revirement della Cassazione sulla sanzioni civili punitive contro la stampa*; Cass., sez. V pen., 19 gennaio 1993, Bonaga, in *Cass. pen.*, 1994, 2072; più di recente, Cass., sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9672, in *Resp. civ. prev.*, 1998, 1455, con nota di D. De Rada, *La riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948 tra il ruolo di sanzione civilistica accessoria al reato di diffamazione a mezzo stampa e quello di pena privata*.

possa essere concessa dal giudice civile e non solo da quello penale (pur se la giurisprudenza continua ad essere ondivaga sul punto), e che abbia una funzione autonoma e distinta rispetto al risarcimento del danno non patrimoniale, assimilabile a quella di una pena privata (43).

Tuttavia, occorre sottolineare che, una volta che si sia attribuita alla riparazione pecuniaria ex art. 12 una funzione spiccatamente sanzionatoria, afflittiva o punitiva che dir si voglia, si pongono problemi di coordinamento tra questo istituto ed il regime del risarcimento dei danni non patrimoniali: come si è visto poco sopra, infatti, pure a quest'ultimo è riconosciuto carattere (anche) punitivo, determinando così una parziale (nella migliore delle ipotesi) sovrapposizione tra i due istituti, sulla quale forse non si è meditato a sufficienza proprio a causa della «scoperta» relativamente recente della riparazione pecuniaria ex art. 12. Questa osservazione non è dettata da un mero puntiglio nominalistico o da una impudente vocazione per la giurisprudenza dei concetti; è evidente infatti che se si riconnette al danno non patrimoniale una funzione anche afflittiva, la liquidazione di esso terrà conto di criteri sostanzialmente coincidenti con quelli indicati dall'art. 12 cit., determinando così una situazione che, se non è proprio una violazione del principio del *ne bis in idem*, vi si avvicina molto: il diffamante pagherà la stessa somma due volte, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di riparazione pecuniaria (44).

Da un punto di vista di politica del diritto *de sententia ferenda*, dunque, sarebbe forse opportuno tenere distinti i

due istituti sotto l'aspetto funzionale, nonché con riguardo ai rispettivi criteri di liquidazione: al risarcimento del danno non patrimoniale dovrebbe riconoscersi una funzione satisfattiva e/o consolatoria (similmente a quanto accade ad es. in tema di danno alla salute), come ristoro della «sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso» (45), e per la relativa valutazione si dovrebbe quindi avere riguardo principalmente alle condizioni soggettive della vittima, mentre la funzione punitiva andrebbe rimessa alla riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa, da determinarsi con riferimento alle modalità concrete (gravità e diffusione) dell'offesa.

Note:

(43) Cfr. P. Cendon, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, 149. A quest'ultimo proposito, in dottrina è costante il riferimento ai *punitive damages* conosciuti dall'esperienza statunitense; per alcune riflessioni in materia, V. Zeno-Zencovich, *op. ult. cit.*; G. Ponzanelli, *I «punitive damages» nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 435; R. Simone, in *Foro it.*, 1991, I, 947; A. M. Musy, *Punitive damages e resistenza temeraria in giudizio: regole, definizioni e modelli istituzionali a confronto*, in questa *Rivista*, 2000, 1121.

(44) Analogo (anche se non identico) problema si è posto, nella giurisprudenza statunitense, in ipotesi di *mass torts*, ossia di controversie che coinvolgono una pluralità di soggetti nella veste di persone offese da un medesimo fatto illecito: la moltiplicazione dei *punitive damages* a carico dello stesso convenuto ha sollevato dubbi di compatibilità con il divieto di *double jeopardy* di cui al V Emendamento.

(45) Cfr. Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce *Danni civili*, nn. 82, 115.

NOVITA'

KLUWER IPSOA per l'Università

MICHELE MISCIONE

DIALOGHI DI DIRITTO DEL LAVORO

Kluwer Ipsoa, 2001, L. 55.000 (euro 28,41) (cod. 0000024055), pagg; 435

Il libro tratta, con taglio originale, l'universo, ora molto vasto, del diritto del lavoro: una materia in continua evoluzione per effetto, in particolare, dell'integrazione nel contesto europeo e delle profonde trasformazioni economiche e sociali in atto.

La scelta del termine "Dialoghi" nel titolo sta ad indicare il metodo che l'Autore usa per analizzare nozioni complesse, con riflessioni approfondite ma chiare ed essenziali su tutti i fondamenti del diritto del lavoro: dal contratto alla tutela e all'esercizio dei diritti, dallo svolgimento del rapporto alla sua conclusione.